



# COMUNE DI TAVERNA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**  **COPIA**      SEDUTA :      x  **Pubblica**     **Non Pubblica**  
**N. 17**      SESSIONE :      x  **Ordinaria**     **Straordinaria**     **Urgente**  
**Data**      CONVOCAZIONE :     **1°**             **2°**

OGGETTO: **TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 –  
CONFERMA TARIFE TARI 2019 – DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 29.03.2019**

L'ANNO **2020** ADDI 3 DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 17.20 NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, CON I COMPONENTI ED IL SEGRETARIO DISPOSTI ALLA DISTANZA DI UN METRO L'UNO DALL'ALTRO A CAUSA DELL'EMERGENZA DA COVID-19, ALLA PRIMA CONVOCAZIONE ordinaria/aperta DI OGGI , PARTECIPATA AI SIGNORI A NORMA DI LEGGE, RISULTANO I SIGNORI CONSIGLIERI:

SINDACO	TARANTINO SEBASTIANO	(Presente)
VICESINDACO	VAVALA' VLADIMIR	(Presente)
CONSIGLIERE	AMELIO CLEMENTINA	(Assente)
CONSIGLIERE	PASCUZZI GIUSEPPE	(Presente)
CONSIGLIERE	LIA SALVATORE	(Presente)
CONSIGLIERE	AMELIO ROSARIO	(Presente)
CONSIGLIERE	GIGLIOTTI GIUSEPPE	(Presente)
CONSIGLIERE	ANGOTTI CARMINE	(Presente)
CONSIGLIERE	CANINO EUGENIO	(Presente)
CONSIGLIERE	BORELLO ANDREA SALVATORE	(Presente)
CONSIGLIERE	MUSTARI ROSETTA	(Presente)

Presiede il Sindaco Dr. SEBASTIANO TARANTINO,

Partecipa alla seduta il Dr Francesco Dardano vice Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta;

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'Imposta unica comunale precisando che *“essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

**Vista** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668);

**Letti**, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- comma 650: *“La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”*;
- comma 651: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- comma 652: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;
- comma 653: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- comma 654: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

### **Visti:**

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”*;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,*

*hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

- il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

**Dato atto** che:

- l’art. 107 del D.L. 17/03/2020, n. 18, ha differito al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2020;
- l’art. 138 del D.L. 19/05/2020, n. 34, ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote IMU e TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

**Richiamato** l’art. 107, comma 5, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

**Visto** il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.07.2020 ;

**Ritenuto**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**Vista** la deliberazione del C.C. n. 11 del 29/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

**Richiamato** l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:

- 1) comma 15: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021”;*
- 2) comma 15bis: *“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di*

*Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- 3) *comma 15ter:“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**IL SINDACO – PRESIDENTE:** L' opposizione aveva presentato un emendamento per l' emergenza Covid-19, sono sostanzialmente favorevole, si tratta di attività che hanno subito gravi danni. L' unico problema è che c' è una nota della Responsabile del Settore Finanziario Dr.ssa Cortese Michela, che suggerisce di approvare prima il piano economico finanziario, entro il 31.12.2020, e già stato dato mandato ad una società, una volta approvato si avrà una reale fotografia della tariffa, solo allora si potrà procedere in seguito alla raccolta delle istanze. Le circolari IFEL hanno chiarito che si può intervenire solo sulla parte fissa della tariffa. E' stata posticipata volutamente la scadenza al 16 settembre fiduciosi che sino ad allora si potrà approva il PEF e procedere a determinare la tariffa. Tutti i comuni approvano la tariffa 219 per poi decidere dopo il PEF.

**Canino Eugenio – minoranza:** Prendiamo per buona la volontà del Sindaco ma non abbiamo solo chiesto la riduzione delle tariffe bensì suggerito anche di istituire un fondo di Bilancio per coprire la mancanza di entrate. Il calcolo fatto è scaturito di concerto con gli uffici, non vogliamo tagliare tasse agli alberghi e poi spalmarle sugli altri cittadini, chiediamo un Capitolo che copra gli ammanchi.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con voti 7 favorevoli e 3 contrari (Minoranza)

**DELIBERA**

- 1) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 11 del 29/03/2019, ai sensi dell'art. 107, comma 5, della legge di

conversione 24 aprile 2020, n. 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nei prospetti allegati;

- 2) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.7, contrari 3 (minoranza)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

## TARIFFE TARI 2020      UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica		<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	Uso Domestico-1 OCCUPANTI	0,75	0,80	0,561832	32,961936
1 .2	Uso Domestico-2 OCCUPANTI	0,88	1,60	0,659216	65,923872
1 .3	Uso Domestico-3 OCCUPANTI	1,00	2,00	0,749110	82,404840
1 .4	Uso Domestico-4 OCCUPANTI	1,08	2,60	0,809038	107,126292
1 .5	Uso Domestico-5 OCCUPANTI	1,11	3,20	0,831512	131,847744
1 .6	Uso Domestico-6 OCCUPANTI	1,10	3,70	0,824021	152,448954
1 .7	Uso Domestico-7 OCCUPANTI	1,10	3,70	0,824021	152,448954

## TARIFFE TARI 2020      UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica		<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI D	0,47	4,15	0,386958	0,514814
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	0,68	5,97	0,559855	0,740589
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	0,73	6,47	0,601021	0,802615
2 .5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,12	9,86	0,922114	1,223150
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,88	7,75	0,724518	0,961401
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,14	9,99	0,938580	1,239277
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,02	8,99	0,839782	1,115225
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,63	5,51	0,518689	0,683525
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLE	1,12	9,82	0,922114	1,218188
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,42	12,47	1,169109	1,546925
2 .12	ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULI	1,00	8,84	0,823316	1,096617
2 .13	CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	1,34	11,80	1,103244	1,463811
2 .14	ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,77	6,75	0,633953	0,837349
2 .15	ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	0,89	7,85	0,732751	0,973806
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	6,07	53,39	4,997531	6,623125
2 .17	BAR, CAFFH, PASTICCERIE	5,35	47,06	4,404743	5,837877
2 .18	SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE , SALUMI E	2,35	20,74	1,934793	2,572834
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,84	25,00	2,338218	3,101294
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	4,56	40,10	3,754323	4,974476
2 .21	DISCOTECHE NIGHT CLUB	1,60	14,13	1,317306	1,752851

**Ka** : coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati nel D.P.R. 158/99 (tabella 2b del metodo).

**Kb:** coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone componenti il nucleo familiare, i cui valori devono essere individuati all'interno dei limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo.

**Kc:** coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono individuati tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

**Kd:** coefficiente potenziale di produzione kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, i cui valori sono individuati tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

**Ps :** percentuale scelta nel *range* minimo-massimo dei coefficienti Kc-Kd di cui al DPR 158/99.

**COMUNE DI TAVERNA**  
**PROVINCIA DI CATANZARO**

SETTORE FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

**“TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 – CONFERMA  
TARIFFE TARI 2019 – DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 29.03.2019”**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Taverna, 02/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*(Dott.ssa Cortese Michela)*